

CAPITOLO 2

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI CASI DI APPELLO

di Alessandra Agrillo

SOMMARIO: 1. I nuovi casi di appello. – 2. La disciplina delle impugnazioni in materia di reati contravvenzionali.

1. I nuovi casi di appello

L'appello è il procedimento con il quale le parti, imputato e pubblico ministero, impugnano la decisione di primo grado poiché la considerano viziata per motivi di fatto o di diritto.

Tale definizione consente di affermare che si tratta di un **mezzo di impugnazione devolutivo**, nel senso che la cognizione del giudice è limitata ai motivi dell'impugnazione stessa, inoltre, è a critica libera poiché non vi sono limiti alle censure che le parti sollevano rispetto alla sentenza, non costituendo un nuovo giudizio.

Il processo d'appello è un procedimento cosiddetto “*cartolare*” in cui il giudice legge gli atti probatori del giudizio di primo grado nei limiti delle richieste e dei motivi degli appellanti, senza dover assumere prove, determinando così la perdita dell'importanza psicologica della fisionomia del teste dal momento che il giudice dell'appello non ha un contatto diretto con le fonti di prova.

Rileva altresì per la garanzia, sia pur limitata, che l'appello rappresenta per le rispettive parti, nel senso che è deciso da un giudice diverso, di regola collegiale, il quale dispone di poteri di ufficio.

Infatti, il giudice d'appello, così come il giudice di primo grado, può rilevare il difetto di giurisdizione, l'incompetenza per materia, l'inutilizzabilità delle prove, le nullità assolute e quelle a regime intermedio purché non risultino sanate (*ex art. 604, comma 4, c.p.p.*), ed infine decide sull'applicabilità o meno del principio del *ne bis in idem*.

È opportuno precisare che se i motivi d'appello hanno avuto ad oggetto una questione attinente alla responsabilità dell'imputato, il giudice d'appello può prosciogliere, anche al di fuori dei motivi di impugnazione, nell'ipotesi in cui ritenga che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato o che quest'ultimo sia estinto o che manchi una condizione di procedibilità.

Diversamente, se i motivi di appello hanno criticato una questione che non ha connessione essenziale dell'imputato, come per le ipotesi di quantificazione della pena, il giudice d'appello può decidere soltanto su questioni non pertinenti alla responsabilità in quanto si è verificata una preclusione dovuta all'effetto devolutivo.

Al fine di individuare il giudice competente, sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale e dalla corte d'assise decidono, rispettivamente, la corte di appello e la corte di assise di appello. Sull'appello contro le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari in caso di giudizio abbreviato decidono sia la corte di appello e sia la corte di assise di appello a seconda che si tratti di reati di competenza del tribunale o della corte di assise. In caso di appello avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace è competente il tribunale del circondario in cui ha sede il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata, in tal caso il tribunale decide in composizione monocratica (ai sensi dell'art. 39, comma 1, D.Lgs. n. 274/2000).

L'appello normalmente si conclude con la **conferma** o con la **modifica** della decisione impugnata; infatti, i casi di annullamento sono eccezionali.

Le sentenze emesse dal giudice d'appello sono poi rimesse al giudice di primo grado in tutti i casi in cui è quest'ultimo ad esser competente per l'esecuzione se non è stato proposto ricorso per cassazione. Il giudice dell'appello opera sulle prove raccolte e considerate nel giudizio di primo grado e dispone di tutti gli strumenti idonei e sufficienti a mettere in discussione la sentenza di primo grado.

Al di là di questi ultimi casi, la decisione del giudizio di appello dà luogo ad una nuova sentenza che si sostituisce a quella impugnata e che può essere oggetto di ricorso per cassazione.

Quanto ai casi d'appello, doveroso è il richiamo alla legge 20 febbraio 2006, n. 46, che aveva precedentemente modificato la disciplina dell'appellabilità delle sentenze di primo grado, lasciando inalterato il diritto, tanto dell'imputato quanto del pubblico ministero, di appellare la sentenza

di condanna mentre, era stata eliminata la facoltà di appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate dal tribunale e dalla corte d'assise.

L'intervento delle successive decisioni della Corte Costituzionale n. 26/2007 e n. 85/2008 ha ripristinato il diritto, dell'imputato e del pubblico ministero, di appellare le sentenze di proscioglimento, creando così un sistema complesso.

A seguito dell'intervento di queste ultime si è determinato un nuovo sistema complesso.

In tutti i casi di appello contro le sentenze di condanna, l'art. 593, comma 1, c.p.p. poneva come regola generale l'appellabilità delle sentenze di condanna del pubblico ministero e dell'imputato, in tutti i casi in cui ricorreva l'interesse ad impugnare. Ricorrono certamente delle eccezioni in tal senso, in base alle quali alcune sentenze non possono essere sottoposte all'appello.

Venivano considerate inappellabili, lo sono a tutt'oggi anche a seguito della "riforma Orlando", le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, da intendersi come pena originaria e non sostitutiva della detenzione determinando così l'affermazione che può essere oggetto d'appello la sentenza che applica una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva (art. 593, comma 3, c.p.p.).

Inappellabili sono da considerarsi anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (*ex art. 448, comma 2, c.p.p.*), anche se il pubblico ministero può proporre appello se non ha acconsentito al patteggiamento. Il codice fa riferimento al caso in cui vi è stato il dissenso da parte del pubblico ministero rispetto alla richiesta di patteggiamento. In tal caso l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta. Di fronte al dissenso del pubblico ministero, il giudice, quando lo ritiene ingiustificato, dispone l'applicazione della pena richiesta e la pubblica accusa può proporre appello.

Il ricorso in appello non si può proporre neanche contro la misura di sicurezza nell'ipotesi in cui la parte non abbia impugnato un altro capo della sentenza di condanna (*ex art. 579 c.p.p.*), inoltre, su tale impugnazione decide il Tribunale di Sorveglianza (*ex art. 680*).

Infine, il pubblico ministero non può proporre appello contro la condanna pronunciata nel giudizio abbreviato, tale potere lo ha solo quando il giudice nella sentenza ha modificato il titolo di reato (art. 443, comma 3).

Tale sistema così delineato ha ben presto richiesto l'intervento normativo, al fine di creare una sorta di equilibrio nella disparità pre-

cedentemente determinatasi ed ecco che l'intervento della legge n. 46/2006 ha comportato un'ampia convergenza da parte dei giuristi di opposte tendenze ideologiche con conseguente avallo della Corte di Cassazione.

In particolare il riferimento corre alle Sezioni Unite del 24 novembre 2003, sentenza Andreotti, le quali hanno affermato che si era reso necessario l'intervento del legislatore perché sostenevano che i giudici della corte di appello non avrebbero potuto ribaltare una decisione sulla sola rilettura delle carte del processo o di un contraddittorio dibattimentale. In altri termini sostenevano che si rendeva necessaria una riforma in base alla quale si potesse arrivare ad una sentenza di condanna per un imputato assolto, non sulla scorta di una lettura delle carte, quanto piuttosto a seguito di un nuovo giudizio di primo grado.

In tal senso il codice del 1988 non era tale da offrire una soddisfacente tutela dell'imputato prosciolto in primo grado laddove il pubblico ministero proponeva appello. In tali circostanze l'imputato, definito presunto innocente, aveva non poche difficoltà nell'esercitare le proprie difese nel giudizio di appello promosso dalla pubblica accusa. In questi casi l'imputato non vantava il diritto di ottenere la rinnovazione dell'istruzione probatoria per contrastare gli eventuali motivi d'appello presentati dal pubblico ministero e neanche aveva il diritto di poter chiamare il proprio accusatore al fine di mettere in discussione l'attendibilità delle prove, giungendo così ad una decisione fondata su atti scritti senza l'articolazione del contraddittorio nella formazione della prova.

L'eventuale sentenza di condanna in secondo grado non poteva quindi essere oggetto di una impugnazione nel merito ma piuttosto di un ricorso per cassazione per motivi di legittimità.

Da ciò emerge che era del tutto inaccettabile che una assoluzione, pronunciata in primo grado a seguito di contraddittorio, potesse essere ribaltata da una sentenza di condanna emessa in un giudizio privo di garanzie.

Tra le diverse soluzioni prospettate, vi era una prima ipotesi di riforma che sanciva che l'accoglimento dell'appello avrebbe dovuto avere un effetto rescindente nel senso che il giudice in secondo grado avrebbe potuto confermare la sentenza di assoluzione o anche annullare e rinviare in primo grado.

L'ulteriore soluzione prospettava che il giudizio di appello successivo ad una sentenza di proscioglimento avrebbe dovuto tutelare il contraddittorio allo stesso modo di come lo era in primo grado.

In altre parole, le modifiche al secondo comma, riprendono le surrichiamate considerazioni delle pronunce della Corte Costituzionale, riformulando la norma con la previsione che il pubblico ministero possa appellare le sentenze di proscioglimento e che l'imputato possa proporre appello contro le stesse salvo che si tratti di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

Quadro di confronto

Norma di riferimento	Testo previgente	Testo attuale
Art. 593 c.p.p.	1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.	1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.
	2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'ap-	2. Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. L'imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

Art. 593 c.p.p.	pello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.	
	3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda.	3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.

2. La disciplina delle impugnazioni in materia di reati contravvenzionali

Il terzo comma dell'art. 593 c.p.p., infine, estende l'inappellabilità, già disposta per le sentenze di condanna al pagamento dell'ammenda, anche alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative alle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con un'altra pena alternativa.

L'appello avverso la sentenza di non luogo a procedere era già prevista prima della "Legge Pecorella", deve essere presa in camera di consiglio secondo quanto previsto dall'art. 127 c.p.p.

Dalla riforma viene altresì precisato che se l'impugnazione viene fatta dal pubblico ministero e non viene confermata la decisione del giudice dell'udienza preliminare, la Corte d'appello può tanto pronunciare una sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato, oppure, emettere il decreto che dispone il giudizio, costituendo il fascicolo del dibattimento.

In caso di impugnazione da parte dell'imputato, viene previsto il divieto della *reformatio in peius* per cui, qualora la sentenza di non luogo a procedere non dovesse essere confermata, la Corte non potrà fare altro che pronunciarne un'altra più favorevole.